



CIRCOLARE N. 3
16 GENNAIO 2014

RICORSI RIA

Stiamo ricevendo numerosissime richieste di informazioni dalle nostre strutture provinciali e da numerosi colleghi su un'iniziativa di un sindacato autonomo, riferita ad un ricorso proposto tramite l'avvocato Rossano nel 2000 per il riconoscimento della RIA.

Abbiamo più volte precisato che non vorremmo dover commentare le iniziative altrui, lasciando ai colleghi la valutazione sull'opportunità di aderirvi o meno.

Nel caso specifico faremo un'eccezione.

Nei suoi comunicati il sindacato autonomo fa un'esposizione molto chiara e corretta della situazione, fornendo elementi utili per una scelta consapevole da parte dei colleghi interessati ma, differenziando i costi fra iscritti e non iscritti, induce ad iscriversi a tale sindacato unicamente per risparmiare pur, eventualmente, non condividendone le idee.

Dobbiamo ribadire che le due recenti sentenze favorevoli del TAR a cui fanno riferimento, dopo tredici anni di giudicati negativi, non modificano sostanzialmente la nostra opinione, già espressa con precedenti circolari.

Rimane di forte ostacolo ad un esito favorevole la legge di interpretazione autentica 23.12.2000 n. 388, art. 51, comma 3, ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con decisione n. 263/2002. Pertanto, non riteniamo di proporre una iniziativa analoga a quella del sindacato autonomo.

Per quanto riguarda, invece, la proposizione di un ricorso per equa riparazione per la lunga durata della vicenda giurisdizionale, stiamo valutando l'ipotesi di patrocinare tale iniziativa con costi e modalità che vi comunicheremo successivamente alla data di passaggio in giudicato del decreto di perenzione che, contrariamente a quanto affermato da altri scadrebbe non il 26 gennaio prossimo, ma il 13 marzo 2014 in quanto vanno considerati, oltre ai 180 giorni dalla dichiarazione di perenzione, anche i 46 giorni del periodo feriale. Solo successivamente a tale data è possibile proporre ricorso per equa riparazione.

Pertanto, consentiteci di approfondire adeguatamente la materia, data la sua forte peculiarità, tenendo presente che proporre ricorso ex lege Pinto non vi è alcuna scadenza imminente.

Ad ogni buon fine sul nostro sito, alla voce *tutti i documenti/varie*, è visualizzabile il decreto di perenzione n.17605/2013 Reg. Prov. Pres. del 30.07.2013.